



# PROVINCIA DI TARANTO

## SEGRETERIA GENERALE

Raccomandata a mano

Allegati:

- Ipotesi di Accordo sottoscritto il 18/05/2017
- Determinazione Dirigenziale n.62 del 21/4/2017

Al Collegio dei Revisori  
SEDE

**Oggetto: Relazione illustrativa e relazione tecnico ó finanziaria afferente l'ipotesi di Accordo annuale per la distribuzione delle risorse decentrate del personale non dirigente della Provincia di Taranto ó Anno 2017 ó**

### PREMESSA

L'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 3 ó sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico ó finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli Organi di controllo, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori

Con Circolare n. 25 del 19/7/2012, il MEF ó Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico ó finanziaria.

In data **18 maggio 2017**, veniva sottoscritta l'ipotesi di Accordo per la distribuzione delle risorse decentrate del personale dipendente non dirigente, relativamente all'anno 2017, disponibili nel relativo fondo costituito con Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n.62 del 21/04/2017.

### Modulo 1

#### *Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione.

#### Scheda 1.1

<b>Data di sottoscrizione</b>		18 maggio 2017
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<p>Parte Pubblica:                      Presidente: Segretario Generale                      Componenti: Tutti Dirigenti di Settore</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):                      CGIL/F.P. - CISL/F.P.S - UIL/F.P.L - C.S.A. - DICCAP                      Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL/F.P. - CISL/F.P.S - UIL/F.P.L a maggioranza</p>
<b>Soggetti destinatari</b>		Il personale dipendente non dirigente della Provincia di Taranto
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		L'Accordo disciplina la parte normativa 2017-19 ed i criteri per la distribuzione delle risorse decentrate del personale dipendente non dirigente relativamente all'anno 2017
<b>Rispetto dell'arter                      adempimenti procedurale                      e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<p>La presente relazione viene trasmessa, unitamente all'ipotesi di Accordo sottoscritta l'8 maggio 2017, al Collegio dei Revisori per la relativa certificazione.</p> <p><i>Nel caso l'Organo di Controllo interno (Collegio dei Revisori) dovesse effettuare rilievi, questi dovranno essere integralmente trascritti nella presente scheda.</i></p>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Il Piano della Performance è stato adottato con la Decreto del Presidente della Provincia n. 106 del 23/12/2016
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato approvato con la Decreto del Presidente della Provincia n.7 del 31/01/2017
		La Provincia di Taranto ha istituito il link "Amministrazione Trasparente" ed ha provveduto a pubblicare i dati obbligatori per gli enti locali, quali ad esempio Piano della performance, dati retributivi dirigenti e Segretario, dati personale, OIV
		La Relazione della Performance, allo stato, non è stata ancora validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## Modulo 2

### *Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale ó modalità utilizzo risorse accessorie ó risultati attesi)*

La Delegazione Trattante, nella seduta del 18 maggio 2017, ha preso atto della consistenza del fondo delle risorse decentrate ó anno 2016 -, ed ha previsto i seguenti istituti contrattuali:

#### **a) Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 15 dell'ipotesi di Accordo:

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate. Ai fini del presente contratto s'intende per attività disagiata un'attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).

2. L'indennità di disagio compete, per il periodo di effettiva esposizione al disagio, nella misura di p. 1,00 (uno/00) lordo per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e sono escluse dall'applicazione dell'indennità di cui al presente articolo, le assenze dal servizio a qualunque titolo denominate, ed è attribuibile al:

- Personale òautistaö ed al personale òscioreö, per l'esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare tipologia di prestazione fornita, con particolare riguardo alle modalità oraria di esecuzione della prestazione ed alle condizioni di lavoro in cui gli stessi vengono a trovarsi nello svolgimento della propria attività lavorativa.

3. L'indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità;

4. Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Responsabile competente che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui al **comma 2** del presente articolo e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni lavorative di disagio.

5. La concessione del beneficio è, comunque, subordinata all'effettivo esercizio delle prestazioni disagiate, mensilmente attestate dal Responsabile competente.

6. L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile entro il secondo mese successivo a quello di maturazione a cura del Settore Personale.

7. Il Responsabile competente comunica tempestivamente al Settore Personale le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di comma 1 del presente articolo.

8. Al finanziamento dell'indennità di disagio è destinato, con riferimento all'anno 2017, l'importo di **p 3.000,00** (tremila) lorde, parametrato ai giorni di effettiva presenza nell'anno.

#### **b) Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno e dell'indennità di reperibilità**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 16 dell'ipotesi di Accordo:

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000.

2. Per la disciplina dell'indennità di reperibilità si fa riferimento all'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000.

3. Al finanziamento dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è destinato, con riferimento all'anno 2017, l'importo di **€ 10.000,00** (diecimila) lorde.

4. Le parti concordano che la disciplina dell'indennità di turno riferita al servizio degli uscieri sarà regolamentato, previa intesa con le OO.SS.

**c) Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 17 dell'ipotesi di Accordo:

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio economato).

2. L'indennità è giornaliera ed è proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, fino ad un massimo annuo di giorni 270 (duecentosettanta).

3. L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comporta maneggio di valori.

4. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità:

Maneggio di somme per un valore medio mensile fino a € 5.000,00, € 1,00 (uno/00) giornalieri;

Maneggio di somme per un valore medio mensile superiore a € 5.000,00 € 1,55 (uno/55) giornalieri;

5. L'individuazione dei dipendenti che hanno diritto all'indennità di cui al comma 1, è di competenza del Responsabile del Settore interessato, avviene sulla base di una apposita disposizione, trasmessa al Settore Personale competente alla liquidazione.

6. L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile entro il secondo mese successivo a quello di maturazione a cura del Settore Personale.

7. Il Responsabile competente comunica tempestivamente al Settore Personale le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di comma 1 del presente articolo.

8. Al finanziamento dell'indennità di maneggio valori è destinato, con riferimento all'anno 2017, l'importo di **€ 350,00** (trecentocinquanta) lorde, parametrato ai giorni di effettiva presenza nell'anno.

**d) Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 18 dell'ipotesi di Accordo:

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente CCNL.

2. L'indennità fissata dal CCNL, di € 30,00 (trenta/00) lorde, spetta per il periodo di effettiva esposizione al rischio, intesa come effettiva presenza in servizio, per almeno la metà dei giorni lavorativi del mese, arrotondati per eccesso (nel caso di mese con 25 giorni lavorativi ne dovranno essere lavorati almeno 13).

3. Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si considerano, fattori di rischio, le prestazioni già rientranti nell'Allegato B) del DPR n. 347/83, ovvero:

- a. Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
- b. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
- c. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme;
- d. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti;
- e. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni;
- f. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio e esbosco ed all'impiego di antiparassitari

4. Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Responsabile competente che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui al **comma 3** del presente articolo e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

5. L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile entro il secondo mese successivo a quello di maturazione.

6. Il Responsabile competente comunica tempestivamente al Settore Personale le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di comma 3 del presente articolo.

7. Al finanziamento dell'indennità di rischio è destinato, con riferimento all'anno 2017, l'importo di **3.000,00** (tremila) lorde parametrato ai giorni di effettiva esposizione al rischio nell'anno.

**e) Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 19 dell'ipotesi di Accordo

1. L'istituto di cui al presente articolo è, regolato dall'articolo 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1° aprile 1999, è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell'ambito del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse per il finanziamento di detta indennità tra i settori dell'ente è effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna presso i dirigenti/responsabili ai fini del rilevamento preliminare del relativo fabbisogno riconosciuto.

2. L'istituto è da collocarsi in un'ottica di *significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate* e, coerentemente, il beneficio andrà erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che non siano già insite nelle declaratorie della categoria di appartenenza (cfr. allegato A al C.C.N.L. 31/3/1999. Le posizioni di lavoro incentivabili devono quindi riguardare attività, obiettivi, compiti di carattere particolare e/o straordinario non riferibili all'ordinaria e consueta attività della struttura.

3. L'attribuzione dell'indennità compete ai dirigenti/responsabili di riferimento nell'ambito delle risorse economiche affidate a tale titolo.

4. La responsabilità che dà titolo all'erogazione dell'indennità è affidata ai singoli dipendenti con atto formale dal dirigente/responsabile di riferimento al momento dell'attribuzione della responsabilità stessa; in tale atto dovranno essere specificate le funzioni, i compiti particolari e gli specifici obiettivi per i quali viene individuata la corrispondente responsabilità. Copia del provvedimento è contestualmente trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio competente in materia di personale; lo stesso dovrà essere tempestivamente avvertito, inoltre, in caso di revoca dell'affidamento. In assenza di preventivo atto formale non è possibile attribuire, a consuntivo, l'indennità per alcuna assunzione di particolari responsabilità.

5. L'attribuzione ai dipendenti dell'indennità è attuata da parte dei dirigenti/responsabili dopo la necessaria verifica e certificazione, a consuntivo, circa l'effettiva assunzione della responsabilità e del grado di esercizio delle funzioni e dei compiti affidati.

6. Le parti convengono che, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, lettera f del CCNL 01/04/1999, riguardante nello specifico il compenso spettante per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle Categoria B) e C), ed altresì il compenso spettante specifiche responsabilità affidate al personale della Categoria. D), che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, sono state individuate risorse finanziarie da destinare a tal fine, con riferimento all'anno 2017, per l'importo lordo di **100.000,00** (centomila) lorde parametrato all'anno così come, anche, riportato nell'allegato C del presente CCDI che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

7. Le parti, inoltre, stabiliscono che le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute alle figure dotate di ruoli ed incarichi formalmente attribuiti e/o funzioni effettivamente svolte desunti dalla microstruttura organizzativa; rapportandole al periodo di servizio prestato. Tali incarichi devono essere comunicati alle OO.SS. al momento della loro adozione e l'erogazione della indennità verrà calcolata da quel momento.

#### **f) Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 20 dell'ipotesi di Accordo

1. Le parti danno atto che :

a. L'art. 23 del D.lgs. n. 150 del 2009 avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", prevede che: "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

b. L'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 prevede che:"...le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito".

c. La Legge di Stabilità 2015 ( L. 23/12/2014 n° 190 ) che proroga in particolare il comma 17 secondo periodo dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, con il conseguente congelamento anche per il 2015 delle procedure contrattuali Collettive Nazionali. Non prevede invece la proroga dei commi 1, 2bis e 21 dello stesso articolo 9 DL 78/2010, ovvero le disposizioni che imponevano il tetto del 2010 per i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti

(compreso il trattamento accessorio), ed il divieto di superamento da parte dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di tutto il personale, del corrispondente importo dell'anno 2010.

d. Le norme citate determinano pertanto lo sblocco a partire dal 1° gennaio 2015 del tetto retributivo del personale fissato al 2010, tornando ad avere effetti economici le progressioni economiche orizzontali dall'anno 2015 e seguenti.

e. Che la parte Pubblicata ha manifestato volontà di attivare la progressione economica nell'ambito della categoria e che, pertanto, si concorda di procedere all'individuazione del personale, nella quota massima del 50% (cinquanta per cento), e per l'importo previsto nell'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, pari ad **€ 63.600,00** (sessantatremila seicento) lorde, parametrato all'anno, nell'ambito della quale verrà effettuata la progressione orizzontale per gli anni 2017 e 2018, secondo i criteri analiticamente dettagliati dall'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 per ogni categoria del personale e secondo i criteri oggettivi e pubblici.

f. Che gli effetti economici, a seguito della mancata proroga delle norme che imponevano limiti alle voci di busta paga e al fondo per il salario accessorio del personale, decorrono dalla data di riferimento in cui la relativa graduatoria viene approvata essendo impossibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. (parere Aran n. 7086 del 13 settembre 2016).

g. Che i profili applicativi relativi ai criteri di valutazione, parametri e metodologia delle PEO sono riportati nell'allegato **B** che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che viene sottoscritto quale integrazione al CCDI normativo.

**g) Risorse destinate all'indennità per i dipendenti dell'ex 8<sup>A</sup> qualifica funzionale - ex art. 34, comma 1, lettera b) DPR 268/87**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 21 dell'ipotesi di Accordo

1. Al personale in servizio della ex 8A qualifica funzionale già titolare dell'indennità di direzione ex art. 34, comma 1, lettera b) del DPR 268/87 a cui non è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, è mantenuta *ad personam* tale indennità pari all'importo di **€ 774,69**.

**h) Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di posizione organizzativa**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 22 dell'ipotesi di Accordo

1. Le parti convengono che sono individuate risorse finanziarie da destinare a tal fine per l'anno **2017**, e che L'Ente, acquisiti i pareri e le indicazioni dei vari settori, di concerto con il Segretario Generale, individueranno, altresì, le posizioni organizzative. L'importo parametrato all'anno destinato al finanziamento delle nuove posizioni organizzative è di **€ 40.000,00** (quarantamila/00) lorde ivi compresa l'indennità di risultato.

2. I nuovi incarichi decorreranno a partire dall'anno **2017** verranno riconosciuti sulla seconda i criteri oggettivi e pubblici di cui all'allegata proposta di **Regolamento** che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che viene sottoscritto quale integrazione al CCDI normativo, nel quale sono riportati i profili applicativi relativi ai criteri di valutazione, parametri e metodologia delle indennità, da individuarsi in sede di delegazione trattante, per compensare le posizioni organizzative e le alte professionalità.

**i) Risorse destinate a compensare la performance organizzativa e individuale (Meritocrazia e premialità)**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'ipotesi di Accordo

1. Ai fini della distribuzione delle risorse destinate a compensare la performance organizzativa ed individuale, si applicano le disposizioni previste in merito dal *“Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente della Provincia di Taranto”*, approvato con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 21 ottobre 2014, modificato con Decreto del Presidente n. 6 dell'11 novembre 2014 e n. 130 del 23 dicembre 2015.

2. Il personale che nel corso dell'anno di valutazione abbia percepito importi lordi, per effetto di fonti di finanziamento esterne all'Ente o comunque fonti con finanziamento misto, partecipato a progetti e/o piani di lavoro, compensi per incentivi art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, nonché altro trattamento accessorio, che cumulativamente risultano essere in una misura pari o superiore ad 1/3 della retribuzione tabellare annuale, non potrà essere riconosciuto alcun trattamento afferente la performance organizzativa ed individuale.

**j) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale**

Si riporta, di seguito la disciplina contenuta nell'art. 24 dell'Ipotesi di Accordo:

1. L'art. 2, comma 3 del D.lgs. 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale". E' quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell'1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell'art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge si prevede che:

a. Con riguardo all'erogazione degli incentivi art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 si approvano i criteri di ripartizione recepiti nell'apposito regolamento.

b. Con riguardo invece all'erogazione degli incentivi connessi all'attività di avvocatura, trova applicazione la disciplina all'uopo prevista.

3. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale sono determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo e sono erogate nel rispetto delle specifiche condizioni di legge e di contratto.

4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.

**k) Indennità di comparto e progressioni orizzontali**

Le risorse decentrate sono utilizzate, altresì, per la remunerazione dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali (storiche).



## Relazione tecnico ó finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla contrattazione decentrata integrativa 2017 (solo parte economica) e di attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito del bilancio. Essa è limitata alle materie trattate nell'ipotesi dell'Accordo, sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante dell'8 maggio 2017, ed è articolata secondo l'indice riportato nella Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012.

### Modulo I Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente ó Anno 2017 ó è pari all'importo di € 534.619,85 (di cui € 24.526,24 trasferiti dalla Regione Puglia per funzioni delegate) ó € 534.619,85 Parte Fissa, e di € 0,00 ó Parte Variabile- al netto delle riduzioni disposte dall'art. 1, comma 236 della Legge di stabilità anno 2016 n.208 del 28/12/2015 come da Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n. 62 del 21/04/2017.

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

##### - Risorse storiche consolidate

In questa parte della relazione viene evidenziata la parte delle risorse stabili costituita dalle varie voci consolidate in base ai vari contratti che si sono susseguiti nel tempo:

Importo consolidato (CCNL 22/1/2004 ó art. 31, comma 2)	<b>€</b>	<b>616.477,16</b>
- CCNL 1/4/1999 - art. 15, comma 1 lett.a	€	400.862,31
- CCNL 1/4/1999 - art. 15, comma 1 lett.b	€	52.809,16
- CCNL 1/4/1999 - art. 15, comma 1 lett.h	€	21.691,19
- CCNL 1/4/1999 - art. 15, comma 1 lett.j	€	73.836,46
- CCNL 5/10/2001- art. 4, comma 1	€	67.278,04

CCNL 1/4/1999 ó art. 14, comma 4	<b>€</b>	<b>5.964,85</b>
----------------------------------	----------	-----------------

##### - Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL

CCNL 22/01/2004 ó art. 32, comma 1	<b>€</b>	<b>51.368,97</b>
CCNL 22/01/2004 ó art. 32, comma 2	<b>€</b>	<b>41.426,59</b>
CCNL 9/5/2006 ó art. 4, comma 1	<b>€</b>	<b>45.598,15</b>

##### - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

CCNL 5/10/2001- art. 4, comma 2	<b>€</b>	<b>321.953,19</b>
Altre risorse fisse (Personale Centro per l'impiego)	<b>€</b>	<b>115.053,61</b>
Incremento decentramento trasferimento funzioni (art. 15, comma 1 lett.l)	<b>€</b>	<b>24.526,24</b>

##### - Decurtazioni del fondo

Riduzioni del fondo per personale ATA	<b>€</b>	<b>-132.525,64</b>
---------------------------------------	----------	--------------------

**TOTALE RISORSE FISSE** **€** **1.089.843,12**

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili riguardano:

- Incentivi per la progettazione (D.Lgs 163/2006 ó art. 92 cc.5-6)	þ	0,00
- Liquidazioni sentenze favorevoli (CCNL 14/9/200 ó art. 27)	þ	0,00
- Economie risorse decentrate 2016	þ	0,00
- Economie lavoro straordinario 2016	þ	0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>þ</b>	<b>0,00</b>

Tali risorse sono escluse dall'ambito applicativo dell'art.1 comma 236 L.208/2015 come già escluse dall'ambito dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 anche in considerazione della Circolare RGS Conto Annuale - (Corte dei Conti ó Sezione per la Lombardia ó pronuncia n. 51/contr/11 ó Circolare RGS 16/5/2012)

## Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In questa sezione della relazione è evidenziata la riduzione disposta dalla normativa vigente.

Tali riduzioni sono contenute nell'art. 1, comma 236 della Legge di stabilità ó Anno 2016 ó n. 208 del 28/12/2015, il quale stabilisce che *„a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2011 n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente..ö*

Pertanto, in applicazione dell'art. 1, comma 236 L. n.208/2015, il fondo è stato decurtato di un importo pari ad þ 290.621,37 per rispettare il l'importo determinato per il fondo 2015 e ridotto inoltre di un importo pari ad þ 264.601,90 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel 2017, giusta precisazione della Circolare MEF n.12/2016, così come da Determinazione Dirigenziale n.62 del 21/4/2017.

### Parte fissa:

La decurtazione sul fondo 2017 è stata operata sull'importo di þ 1.065.316,88 secondo le modalità definite nella Circolare RGS n.12/2016.

Ai fini della decurtazione non si è tenuto conto delle risorse rimborsate dalla Regione Puglia, pari ad þ 24.526,24, in merito al personale trasferito per l'esercizio delle funzioni in materia di approvvigionamento idrico ed edilizia sismica. La Corte dei Conti Puglia ó con Deliberazione n. 95 del 15/05/2013 ó considera le risorse provenienti dall'esterno dell'Ente a seguito del trasferimento di funzioni, escluse dal divieto ex art. 9, comma 2 bis della Legge n. 122/2010; l'esclusione deriva dalla natura vincolata delle risorse destinate al trattamento fisso ed accessorio del personale trasferito.

In primo luogo si è ridotto il predetto fondo, tenendo conto del limite del fondo costituito per l'anno 2015 pari ad 290.621,37;

Successivamente si è ridotto il fondo in proporzione alla riduzione dei dipendenti per þ 264.601,90.

### Parte variabile

Non si è proceduto ad alcuna decurtazione in quanto le uniche risorse variabili inserite riguardano le attività di progettazione, le liquidazioni di sentenze favorevoli nonché economie risorse decentrate 2016 ed economie risorse lavoro straordinario 2016.

Tali risorse sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 1 comma 236 L.208/2015 come già escluse dall'ambito dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 anche in considerazione della Circolare RGS Conto Annuale - (Corte dei Conti ó Sezione per la Lombardia ó pronuncia n. 51/contr/11 ó Circolare RGS 16/5/2012);

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base dei precedenti elementi:

##### A) Fondo tendenziale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	p 1.089.843,12
Risorse variabili	<u>p 0,00</u>
Totale Fondo tendenziale	p 1.089.843,12

##### B) Decurtazioni del Fondo tendenziale

Decurtazioni parte fissa limite 2015	p 290.621,37
Decurtazione parte fissa in proporzione riduzione dipendenti	p 264.601,90
Decurtazioni risorse variabili	<u>-----</u>
Totale decurtazioni fondo tendenziale	p 555.223,27

##### C) Fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	p 534.619,85
Risorse variabili	<u>p 0,00</u>
Totale Fondo sottoposto a certificazione	p 534.619,85

#### Sezione V ó Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo Contabilità al lordo

<i>Costituzione del fondo</i>		<i>Destinazione del Fondo</i>	
- Risorse fisse	p 534.619,85	- Destinazione non disponibili alla CI	p 143.834,18
- Risorse variabili	<u>p 0,00</u>	- Destinazione contrattate dal CI	p 390.785,67
<b>Totale Fondo (risorse)</b>	<b>p 534.619,85</b>	<b>Totale Fondo (impieghi)</b>	<b>p 534.619,85</b>

#### *Modulo II*

#### *Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*

#### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Si riportano le poste che non possono essere oggetto di negoziazione :

- Progressioni orizzontali storiche in godimento al 31/12/2017 (importo complessivo p 35.346,61 di cui p 2.294,01 a carico bilancio)	p 33.052,60
- Indennità di comparto (importo complessivo p 94.458,48 di cui p 8.977,83 a carico bilancio)	p 85.480,65
- Risorse trasferite dalla Regione Puglia	p 24.526,24
- Indennità ex 8^ qualifica funzionale	p 774,69
- Incentivi per la progettazione (D.Lgs 163/2006 ó art. 92 cc.5-6)	p 0,00
- Liquidazioni sentenze favorevoli (CCNL 14/9/200 ó art. 27)	<u>p 0,00</u>

**Totale impieghi non disponibili alla contrattazione** p **143.834,18**

## Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dall'ipotesi di Accordo

In questa sezione vengono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa ó anno 2016, sottoposto a certificazione:

- Indennità di turno e reperibilità	p	10.000,00
- Indennità di rischio	p	3.000,00
- Indennità di disagio	p	3.000,00
- Indennità maneggio valori	p	350,00
- Indennità di responsabilità	p	100.000,00
- Progressione economica orizzontale	p	63.500,00
- Retribuzione di posizione e risultato alle posizioni organizzativa	p	40.000,00
- Compensi per produttività	p	<u>170.935,67</u>
<b>Totale impieghi disponibili alla contrattazione</b>	<b>p</b>	<b>390.785,67</b>

## Sezione III- Destinazioni ancora da regolare

Non sussistono destinazioni ancora da regolare

## Sezione IV - Sintesi delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è destinata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) Totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	<b>p</b>	<b>143.834,18</b>
b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	p	390.785,67
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare		-----
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	<b>p</b>	<b>534.619,85</b>

## Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Questa sezione non viene compilata per le motivazioni già espresse precedentemente.

## Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico ó finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di stabilità e certezza:  
Le risorse decentrate sono tutte utilizzate per finalità coerenti con la normativa contrattuale e per le finalità sopra indicate.
- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:  
L'ipotesi di accordo prevede criteri di attribuzione dei compensi di produttività, secondo principi di selettività ed in base al raggiungimento degli obiettivi, definiti nel piano delle performance.
- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo (progressioni orizzontali):  
L'ipotesi di accordo prevede che le progressioni orizzontali siano attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione delle performance.

**Modulo III**  
**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il  
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Costituzione del Fondo**  
**Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

**Risorse storiche**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
Importo consolidato	616.477,16	616.477,16	-	616.477,16
Riduzione straordinario	5.964,85	5.964,85	-	5.964,85

**Incrementi contrattuali**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
CCNL 22/01/2004 ó art. 32, comma 1	p 51.368,97	p 51.368,97		p 51.368,97
CCNL 22/01/2004 ó art. 32, comma 2	41.426,59	41.426,59	-	41.426,59
CCNL 9/5/2006 ó art. 4, comma 1	45.598,15	45.598,15	-	45.598,15

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
CCNL 5/10/2001- art. 4, comma 2	321.953,19	291.004,22	30.948,97	156.369,86
Incremento decentramento trasferimento funzioni (art. 15, comma 1 lett.l)	24.526,24	39.849,19	- 15.322,95	
Altre risorse fisse (personale CTI)	115.053,61	115.053,61		115.053,61
Decurtazione personale ATA	-132.525,64	-132.525,64		-132.525,64

<b>Totale risorse fisse</b>	<b>534.619,85</b>	<b>680.895,30</b>	<b>-146.275,45</b>	<b>899.733,55</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

**Risorse variabili**

**Poste variabili sottoposte all'art. 1 c. 236 L.208/2015 - già all'art.9 comma 2-bis L.122/2010**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2015-2016	(per memoria) Fondo 2010

**Poste variabili non sottoposte all'art. 1 c. 236 L.208/2015 - già all'art.9 comma 2-bis L.122/2010**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
Progettazione (art.92 D.Lgs 163/2006)		11.340,33		
Liquidazioni sentenze (art. 27 CCNL 14/9/2000)		37.307,01		
Economie risorse decentrate 2014		17.792,13		
Economie lavoro straordinario 2014		17.472,74		

<b>Totale risorse variabili</b>	<b>0,00</b>	<b>83.921,21</b>		<b>-</b>
---------------------------------	-------------	------------------	--	----------

**Decurtazioni del Fondo**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
Decurtazione per rispetto limite 2015 (art.1 comma 236 L208/2015)	290.621,37	259.672,40		-
Decurtazione per decurtazione proporzionale (art.1 comma 236 L208/2015)	264.601,90	217.561,61		-

<b>Totale decurtazioni Fondo</b>	<b>555.223,27</b>	<b>477.234,01</b>	<b>77.989,26</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

**Risorse del Fondo sottoposte a certificazione**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
<b>Risorse fisse</b>	534.619,85	596.983,09		899.733,55
<b>Risorse Variabili</b>	0,00	83.912,21		-
<b>Decurtazioni</b>	534.619,85	477.234,01	77.989,26	-

**Programmazione di utilizzo del Fondo**

**Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
Indennità di comparto	85.480,65	101.480,76		176.533,00
Progressioni orizzontali storiche	33.052,60	38.244,09		103.000,00
personale trasferito Regione Puglia	24.526,24	39.849,19		
Indennità ex 8 <sup>a</sup> q.f.	774,69	1.549,44		
Incentivi progettazione	0,00	11.340,33		
Liquidazione sentenze	0,00	37.307,01		
<b>Totale</b>	<b>143.834,18</b>	<b>229.770,82</b>		<b>279.533,00</b>

**Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
Indennità varie	16.350,00	12.008,78		150.049
Indennità responsabilità	100.000,00			277.308,00
Posizioni organizzative	40.000,00			85.952,00
Progressioni economiche	63.500,00	439.115,70		106.891,00
Produttività	170.935,67			
<b>Totale</b>	<b>390.785,67</b>	<b>451.124,48</b>		<b>620.200,00</b>

**Destinazioni Fondo da sottoporre a certificazione**

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Diff.2017-2016	(per memoria) Fondo 2010
Destinazioni non regolate in sede di CID	143.834,18	229.770,82		279.533,00
Destinazioni regolate CID	390.785,67	451.124,48		620.200,00
<b>Totale</b>	<b>534.619,85</b>	<b>680.895,30</b>		<b>899.733,00</b>

**Modulo IV*****Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio***

**Sezione I ó Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico ó finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.**

Le somme relative al fondo vengono appostate su uno specifico capitolo del bilancio in modo da tener conto in sede di programmazione e variazione dei limiti espressi dal Fondo risorse decentrate. Le risorse relative alle progressioni orizzontali ed all'indennità di comparto sono appostate sui relativi capitoli degli stipendi già in sede di programmazione e pertanto il capitolo di spesa destinato al fondo contiene le rimanenti risorse da destinare agli altri istituti contrattuali. Tale sistema consente tale verifica anche e soprattutto a consuntivo. La verifica delle risorse del fondo e la copertura finanziaria è puntualmente verificata con gli strumenti di programmazione e quindi, con riferimento, alla struttura del bilancio di previsione e tenendo conto dei limiti complessivi relativi alla spesa del personale e delle regole di finanza pubblica.

Lastruttore Direttivo Contabile  
Dott. Giovanni Buccoliero

Il Presidente della Delegazione Trattante  
Segretario Generale  
Dott.ssa Lucia DøArcangelo